

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 26-4394

**Approvazione Regolamento regionale recante "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico".**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che la Commissione europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi.

Richiamate:

- la Linea guida europea N. 20/2009 – *“Guidance document on exemptions to the environmental objectives”*
- la Linea guida europea N. 31/2015 – *“Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive”*.

Visti:

- la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 3 marzo 2004, recante *“Adozione degli obiettivi e delle priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- in particolare, l'Allegato B alla suddetta Deliberazione (di seguito brevemente definito Del. 7/2004), con il quale l'Autorità di bacino aveva fornito *“Criteri di regolazione delle portate in alveo”*, i quali (a norma dell'art. 1, comma 3 della Deliberazione medesima) sono finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano ed alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali. Tale Allegato prevedeva, in particolare, che le Regioni, nell'ambito dei propri Piani di Tutela delle Acque o dei loro strumenti di pianificazione e regolamentari, dovessero disciplinare l'applicazione graduale alle grandi ed alle piccole derivazioni del DMV (calcolato tenendo conto della componente idrologica e degli eventuali fattori correttivi) in modo da adeguare i disciplinari di concessione;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 24 febbraio 2010 con cui è stato adottato il primo *“Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2010)”*;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015, recante *“Art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Adozione del “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021” (di seguito brevemente definito PdG Po 2015);*
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 3 marzo 2016, recante *“Art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Approvazione del “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021” (di seguito anche brevemente definito PdG Po 2015);*
- il DPCM 27 ottobre 2016, recante *“Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano” (PdG Po 2015);*
- il Decreto del Direttore della Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29 (di seguito brevemente

definito DD 29/STA) del 13 febbraio 2017, di approvazione delle “*Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art 12 bis del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni*”;

-il Decreto del Direttore della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13 febbraio 2017 (di seguito brevemente definito DD 30/STA) di approvazione delle “*linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000*”;

- il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 210 del 09.05.2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici;

- la legge regionale n° 44 del 26/04/2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con la quale tutte le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque sono state attribuite alle Province/Città Metropolitana di Torino, ivi comprese quelle relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica (art. 56, comma 1, lettera h).

Preso atto che:

- il Programma di misure del PdG Po 2015 contiene una specifica misura individuale denominata “*Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell’applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)*”, contenuta nell’ambito dell’Elaborato 7 del citato Piano, da attuarsi secondo i criteri generali di cui all’art. 8 della Deliberazione C. I. n. 7/2015 e, in particolare, in conformità ai contenuti di cui all’elaborato “*Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*” allegato alla Deliberazione medesima;

- l’attuazione della suddetta misura individuale comporta la necessità di ridefinire le modalità di quantificazione operativa dei deflussi minimi vitali dei corsi d’acqua interessati dal PdG Po 2015, a suo tempo indicate dall’Autorità di bacino nell’ambito dei “*Criteri di regolazione delle portate in alveo*” di cui all’Allegato B della Deliberazione C. I. n. 7 del 3 marzo 2004;

- in particolare, l’aggiornamento di tali criteri di quantificazione del DMV ha lo scopo di assicurare, per i suddetti corsi d’acqua, il mantenimento del *Deflusso Ecologico* (di seguito brevemente indicato come DE), inteso come il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua appartenente ad un corpo idrico così come definito nei Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA;

- le misure per la valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste negli aggiornamenti dei Piani di Gestione, forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI); al contempo vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l’adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Rilevato che, con la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata adottata la "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015".

Tenuto conto che al punto 1.4 dell'allegato 1 della suddetta deliberazione, "Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale", viene menzionato un regolamento attuativo da redigersi da parte delle Regioni del Distretto.

Richiamato che la Regione Piemonte, sin dal 2007 con apposito regolamento 8/R recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", ha stabilito, fra l'altro, che:

- "entro il 31 dicembre 2010 tutte le derivazioni esistenti devono adeguare le opere di presa al rilascio del deflusso minimo vitale (in seguito DMV) di base";
- "fermo restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo".

Tenuto conto che in data 14 giugno 2018 la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. 28-7049, con la quale ha:

- 1) preso atto della Direttiva deflussi ecologici;
- 2) stabilito che risulta verificata, in ottemperanza al punto 1.3. lett a) della Direttiva la coerenza delle metodologie di calcolo del DMV applicate sulla base del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R rispetto a quelle introdotte dalla Direttiva deflussi ecologici;
- 3) stabilito, in relazione al punto 1.3. lett b) della Direttiva, non essere necessaria l'adozione entro il 30 giugno 2018 di ulteriori provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione della disciplina sul deflusso ecologico;
- 4) dato atto delle attività da svolgersi da parte delle Regioni del Distretto, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021, in base a quanto previsto dal punto 1.3 della Direttiva deflussi ecologici.

Dato, altresì, atto che i criteri di calcolo adottati per la quantificazione del DMV idrologico del suddetto Regolamento regionale sono quelli definiti nell'allegato B della Del. 7/2004, e che tali criteri sono stati riproposti per la quantificazione del DMV idrologico nell'allegato della Direttiva Deflussi ecologici.

Richiamato, altresì, che i criteri di calcolo del DMV definiti dal regolamento regionale 8/R/2007, hanno inoltre:

- quantificato i fattori correttivi "A", relativo all'interscambio con la falda sotterranea, ed "M", inerente alla morfologia fluviale;
- definito le modalità di applicazione del "fattore T", relativo alla modulazione temporale delle portate di rilascio a valle della presa.

Considerato che si è reso necessario, al fine di ottemperare al punto 1.3 della Direttiva deflussi ecologici, definire i valori dei singoli fattori correttivi per il DE per i corpi idrici o singoli tratti degli stessi di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale. In particolare, per la compiuta applicazione alla realtà territoriale piemontese della Direttiva deflussi ecologici, il Settore Tutela delle Acque ha verificato la necessità di quantificare i cosiddetti fattori ambientali, riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e rivedere le modalità di applicazione del "fattore T" e pertanto è emersa la necessità di approfondimenti conoscitivi tecnico-scientifici, a scala regionale.

Dato atto che, con DD n. 384 del 22 ottobre 2018, il Settore Tutela delle Acque ha conferito uno specifico incarico ad ARPA Piemonte, volto a individuare i corpi idrici sui quali prevedere l'applicazione dei parametri correttivi del Deflusso ecologico, con una prima quantificazione dei fattori ambientali succitati, al fine di allinearsi con quanto previsto nella direttiva 4/2017 dell'Autorità di Bacino del f. Po.

Preso atto che, da parte di ARPA Piemonte è stata prodotta una Relazione Finale riguardante l'applicazione dei parametri correttivi del Deflusso ecologico, nella quale viene accuratamente descritta la metodologia utilizzata per la determinazione dei fattori ambientali, nonché vengono riportati i risultati degli stessi per tutti i corpi idrici ricadenti sul territorio regionale.

Considerato, altresì, che, la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 179 – 18293 del 2 novembre 2021 “Approvazione del Piano di Tutela delle Acque” nelle “Norme di Piano” all'Articolo 35 (Deflusso ecologico e deflusso minimo vitale), comma 5 prevede che le disposizioni di attuazione del presente piano identificano entro il 22 dicembre 2021, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva deflussi ecologici adottata con deliberazione 14 dicembre 2017, n. 4 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po:

- a) le modalità di calcolo della componente idrologica del deflusso ecologico;
- b) le modalità di calcolo dei fattori correttivi della componente ambientale del deflusso ecologico;
- c) le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera b) in caso di rinnovo delle derivazioni esistenti;
- d) le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera b) alle derivazioni in atto;
- e) i criteri e le condizioni di deroga;
- f) le modalità di controllo dei rilasci;
- g) l'elenco delle casistiche per le quali siano da applicarsi discipline particolari.

Rilevato che, gli Uffici della Direzione “Ambiente, Energia e Territorio” hanno predisposto, quindi, una revisione del Regolamento regionale 8/R/2007, al fine di implementare le risultanze dello studio di ARPA Piemonte e disciplinare i nuovi criteri di calcolo del Deflusso ecologico, in attuazione della deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po e del citato articolo 35 delle “Norme di Piano”.

Richiamato che l'Allegato 1 alla deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 prevede che “(omissis) si evidenzia che i criteri di applicazione e la regola del calcolo del DMV indicati nella Del.7/2004 dell'Autorità di bacino possono ritenersi, tuttora, il punto di partenza anche per definire il deflusso ecologico di un corpo idrico.”

Dato atto che, in data 28 settembre 2021 e 11 novembre 2021, si sono tenute due riunioni tecniche della Conferenza Regionale dell'Ambiente con le Province piemontesi/Città Metropolitana di Torino, nel corso delle quale sono stati illustrati e discussi le risultanze dello studio di ARPA Piemonte e le implicazioni, derivanti dall'implementazione della Direttiva Deflussi ecologici, sulle attività amministrative di competenza delle stesse in merito ai provvedimenti di rilascio delle concessioni a derivare.

Dato atto, altresì, che, Il Settore Tutela delle Acque ha ritenuto di richiedere, preventivamente alla predisposizione degli atti da emanarsi, un incontro tecnico allo scopo di presentare le risultanze e le valutazioni di carattere tecnico agli Enti sovraordinati competenti in materia di tutela delle acque; tale incontro si è svolto in data 25/11/2021 in modalità videoconferenza con la partecipazione del Ministero della Transizione Ecologica, dell'Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, del Settore Tutela delle Acque e di ARPA Piemonte quale supporto tecnico per la Regione.

Dato atto inoltre che, in esito al confronto istituzionale in data 25/11, il Settore Tutela delle Acque ha trasmesso la succitata Relazione Finale di ARPA Piemonte al Ministero della Transizione Ecologica, a ISPRA ed all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ai sensi del comma 3, art. 2 del D.D. 30/STA 2017, per la verifica di congruità tecnico-scientifica delle metodiche proposte da Regione Piemonte con i principi di definizione della "Direttiva Deflussi ecologici", nonché per ogni valutazione di competenza.

Richiamato che il Settore Tutela Acque ha ritenuto inoltre opportuno effettuare una illustrazione pubblica, in linea tecnica, del metodo e delle modalità di attuazione in Piemonte della Direttiva Deflussi, svoltasi in presenza presso la Sala Trasparenza del Palazzo della Giunta Regionale e trasmesso in modalità videoconferenza il 1° dicembre 2021, con la partecipazione dei principali portatori d'interesse diffuso relativamente alle tematiche di tutela ambientale ed in rappresentanza dei vari utilizzi delle acque pubbliche.

Richiamato che la Regione Piemonte rende disponibili al pubblico i dati ambientali relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica mediante il servizio SIRI-web, il quale, sulla scorta dei dati inseriti dalle Autorità Concedenti nel sistema SIRI, riporta informazioni relative ai dati di concessione, oltre al valore dei rilasci così come indicati nei provvedimenti.

Valutato inoltre, anche in relazione ad alcune richieste pervenute da portatori di interesse diffuso operanti per la tutela dei corpi idrici, di rafforzare, contestualmente all'approvazione delle disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico, le modalità di accesso ai dati ambientali, in particolare riferiti ai volumi di acqua prelevati; tali dati sono raccolti dalla Regione in applicazione del Regolamento Regionale n. 7/R del 25 giugno 2007 mediante l'applicativo Web Misuratori.

Ritenuto di incaricare le competenti strutture regionali di fornire indicazioni alle Autorità Concedenti per aggiornare i dati riportati sul sistema SIRI, in relazione alle tempistiche di attuazione delle disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico, e di attuare gli adempimenti tecnici per consentire la consultazione dei dati riferiti ai volumi di acqua prelevati dagli utenti di acqua pubblica.

Visto il parere della Conferenza Regionale dell'Ambiente in data 15 dicembre 2021.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

Visto l'art. 51 dello Statuto.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di approvare il Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare le competenti strutture regionali di fornire indicazioni alle Autorità Concedenti per aggiornare i dati riportati sul sistema SIRI, in relazione alle tempistiche di attuazione delle

disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico, e di attuare gli adempimenti tecnici per consentire la consultazione dei dati riferiti ai volumi di acqua prelevati dagli utenti di acqua pubblica;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

*Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico" è stato pubblicato in data 28 dicembre 2021 sul 5° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 51. (ndr).*